

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XII LEGISLATURA

---

N. 742

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri  
(MARTINO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
(BIONDI)

col Ministro delle finanze  
(TREMONTI)

col Ministro del tesoro  
(DINI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
(GNUTTI)

e col Ministro del commercio con l'estero  
(BERNINI)

(V. Stampato Camera n. 857)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1994

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990

---

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificative del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL  
REGNO DEL MAROCCO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI**

\*\*\*\*\*

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco (qui di seguito denominati Parti Contrainte),

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore collaborazione economica tra di loro ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contrainte nel territorio dell'altra Parte Contrainte;

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi Internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti contrainte,

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**  
**Definizioni**

AI fini del presente Accordo:

1) Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche, comprese il Governo di una Parte contrainte, nel territorio dell'altra Parte Contrainte, in conformità delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale il termine "investimento" include principalmente ma non esclusivamente:

a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà come ipoteche, privilegi, pogni, usufruti legati all'investimento;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli pubblici in genere;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) - crediti finanziari, compresi i redditi da investimento reinvestiti, nonché i diritti e prestazioni contrattuali aventi un valore economico;

d) i diritti di autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economica, compresa quella di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

f) capitali ed apporti aggiuntivi di capitali utilizzati per il mantenimento e/o l'incremento dell'investimento;

g) gli elementi di cui si tratterà nel c), d) ed e) di cui sopra devono essere oggetto di contratti approvati dall'Autorità competente.

2) Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contrante che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contrante.

a) per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contrante, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

b) per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contrante, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta secondo la sua legislazione. Il termine "persona giuridica" comprende in particolare Istituti pubblici, società di persone e di capitali, fondazioni, associazioni e, queste, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

3) Per "redditi" si intendono le somme ricevute da un investitore, compresi in particolare anche se non in via esclusiva, profitti e quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties.

4) Il termine "territorio" indica:

a) per la Repubblica Italiana il territorio della Repubblica Italiana delimitato dalle frontiere terrestri, comprese "le zone marittime". Queste ultime includono le zone marittime e sottomarine sulle quali l'Italia ha sovranità ed esercita, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

b) Per il Regno del Marocco il territorio del Regno del Marocco compresa ogni zona marittima sita oltre le acque territoriali del Regno del Marocco, che è stata o potrebbe essere successivamente designata dalla legislazione del Regno del Marocco, secondo il diritto internazionale, come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti del Regno del

1  
C

file

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mercato sui fondi marini ed il settoreolare marino insieme con le risorse naturali.

ARTICOLO 2  
Promozione e Protezione degli investimenti

1) Ciascuna Parte Contrante incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contrante ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2) Ciascuna delle Parti Contranti assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contrante assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e da liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contrante, dalle società e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati e discriminatori.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e Clausola della nazione più favorevole

1) Ciascuna Parte Contrante, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini e degli investitori di Stati terzi.

2) Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna Parte Contrante, per quanto riguarda la gestione, la conservazione, l'uso, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento e la destinazione dei loro investimenti non sarà meno favorevole di quelle accordate alle simili attività connesse con investimenti, di investitori propri e di ogni altro Paese terzo.

3) Gli investitori di entrambe le Parti Contranti non possono avvalersi del trattamento nazionale al fine di beneficiare degli aiuti, doni, prestiti, assicurazioni e garanzie esclusivamente concesse dal Governo di una delle Parti Contranti ai suoi concittadini o società nell'ambito delle attività dei programmi di sviluppo nazionale.

4) Gli investitori di entrambe le Parti Contranti non possono avvalersi del trattamento concesso agli investitori di uno Stato terzo da entrambe le Parti Contranti nell'ambito di un'unione doganale, di un mercato comune, di una zona di libera scambio, di un accordo regionale o subregionale, di un accordo economico internazionale multilaterale, di un accordo stipulato tra una Parte Contrante ed uno Stato terzo al fine di evitare la doppia imposizione e per facilitare gli scambi transfrontalieri.

97

John

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

ARTICOLO 4Risarcimento per danni e perdite

1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contrainti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte contrante a seguito di guerre, conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi analoghi, essi saranno risarciti, in misura equa ed adeguata per la perdita subita dalla Parte contraente cui di cui territorio l'investimento ha subito tale perdita.

2) Gli investitori di entrambe le Parti Contrainti avranno, per quanto riguarda le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, lo stesso trattamento previsto per gli investitori della Parte Contrainte o, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5Nazionalizzazione e Espropriazione

1) Gli investitori di entrambe le Parti Contrainti non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge e per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

2) Gli investimenti di entrambe le Parti Contrainti e dei loro investitori non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediate, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

ARTICOLO 6Trasferimento dei capitelli e dei profitti

1) Ciascuna delle Parti Contrainti garantirà nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti in vigore e dopo l'esecuzione da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile al tasso di cambio applicate sul mercato ufficiale alla data del trasferimento, di quanto segue:

a) come derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) redditi netti, interessi, dividendi, compensi per assistenza e servizi tecnici, e altri profitti correnti derivanti dagli investimenti;

c) rimborso dei prestiti e relativi interessi;

d) risparmi sugli stipendi e salari percezionati da cittadini dell'altra Parte Contrante derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti;

e) indennità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed all'articolo 5, paragrafo 2;

f) pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 7.

2) Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parte contrante si impegnano a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

3) I trasferimenti di cui al paragrafo 1 saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla domanda di trasferimento, salvo riserva che gli obblighi fiscali siano stati assolti.

ARTICOLO 7  
Eurores

Nel caso in cui una Parte Contrante ed una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato il pagamento a tali investitori in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritti nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contrante o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Risoluzione delle controversie sugli investimenti

1) Tutte le controversie e divergenze inserite tra una Parte Contrante e gli investitori dell'altra, incluse quelle sull'importo ed il pagamento degli indennizzi in caso di espropriazioni, nazionalizzazioni e analoghe misure, in relazione ad un investimento di tale investitore sul territorio della prima Parte Contrante, dovranno, per quanto possibile, essere amichevolmente risolte.

2) Qualora tali controversie non possono essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà a sua scelta sollecitare:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) al Tribunale competente per giurisdizione territoriale delle Parte Contrante interessata;

b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);

c) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (CIRDI) per l'attuazione delle procedure arbitrali, di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1985, sul "Regolamento delle Controversie legate agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati.

D) Le due Parti Contrainti si asterranno dal trattare per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati finché le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale ed alla sentenza del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi ovvero entro quelli diversamente determinabili, in base alla normativa di diritto internazionale ed interna applicabile alla fattispecie.

ARTICOLO 7  
Regolamento delle controversie fra le Parti Contrainti

1) Le controversie tra le Parti Contrainti relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'«accordo» dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per mezzi di consultazioni tra le parti contrainti per via diplomatica.

2) Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contrainti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra, esso verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3) Il Tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: ogni Parte nominerà un membro del Tribunale entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo (in appresso denominato Presidente). Il Presidente dovrà essere designato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4) Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, una delle due Parti non ha nominato il suo arbitro, e se gli arbitri non hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda il Presidente, ognuna delle due Parti Contrainti potrà in mancanza di altri Accordi, richiedere l'effettuazione delle nomine al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contrainti, e per qualsiasi altre motivi non fosse per lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Due pod anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti

o  
T

fol

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contratti non fosse anche per cui possibile accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contrainti, effettuerà la nomina.

3) Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contrainti sosterà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 10  
Relazioni fra gli Stati Contrainti

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contrainti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

ARTICOLO 11  
Applicazione di disposizioni varie

1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contrainti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contrainti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2) Qualora una Parte Contrainta per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole, salvo per le eccezioni prescritte dai paragrafi 3 e 4 dell'Articolo 3 del presente Accordo.

ARTICOLO 12  
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contrainti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 17Durata e Scadenza


1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni e sarà rinnovato per un periodo o per periodi equivalenti, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per scritto un anno prima della sua scadenza.

2) Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di 10 anni, a partire dalla data predetta.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Rabat il 18 luglio 1990 in due originali in lingua italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.  
In caso di divergenze interpretative prevarrà il testo francese.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo  
del Regno del Marocco



L'Ambasciatore d'Italia  
in Marocco

2141

Rabat, le 15 octobre 1991

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Je me réfère à l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Rabat le 18 juillet 1990, qui au dernier alinéa récite :


"Fait à Rabat le 18 juillet 1990 en deux originaux en langues italienne, arabe et française, les trois faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation le texte français prévaudra".

Le Gouvernement de la République Italienne marque son accord à substituer l'alinéa en question avec le suivant :

"Fait à Rabat le 18 juillet 1990 en deux originaux en langue Italienne et arabe, les deux faisant également foi".

Si le Gouvernement du Royaume du Maroc est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre, ainsi que la réponse de Votre Excellence, soient considérées comme un accord, constituant ainsi partie intégrante de l'Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Rabat le 18 juillet 1990.

Je saisis cette occasion pour Vous prier d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

  
(Giuseppe Panocchia)

S.E. Moulay Ahmed Charkout,  
Secrétaire d'Etat  
Ministère des Affaires Etrangères  
et de la Coopération  
du Royaume du Maroc  
RABAT

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Rabat, le 15 octobre 1991

Royaume du Maroc  
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
ET DE LA COOPÉRATION

S. Tissir d'El

Excellence,

Me référant à votre lettre n° 2141 du 15 octobre 1991 ainsi libellée :

"Je me réfère à l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Rabat le 18 juillet 1990, qui au dernier alinéa récite :

"Fait à Rabat le 18 juillet 1990 en deux originaux en langues Italienne, arabe et française, les trois faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation le texte français prévaudra".

-- Le Gouvernement de la République Italienne marque son accord à substituer l'alinéa en question avec le suivant :

"Fait à Rabat le 18 juillet 1990 en deux originaux en langue Italienne et arabe, les deux faisant également foi".

Si le Gouvernement du Royaume du Maroc est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer à votre Excellence que la présente lettre, ainsi que la réponse de votre Excellence, soient considérées comme un accord, constituant ainsi partie intégrante de l'Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Rabat le 18 juillet 1990."

Son Excellence  
Monsieurs Giuseppe Panocchia  
Ambassadeur d'Italie  
Rabat


XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

J'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente lettre,  
l'Accord du Gouvernement du Royaume du Maroc sur ce qui précéde.

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma toute  
considération.

Le Secrétaire général  
des Affaires étrangères et de la Coopération

*ABDEL CHERLAOUI*



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

• Il Ministro degli Affari Esteri

Rome, le 13 OCTOBRE 1991

Monsieur le Ministre,

En référence à l'article 5 de l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement italien comprend la mention du dédommagement juste, prompt et adéquat comme suit:

Le dédommagement sera calculé sur la base de la valeur effective de l'investissement immédiatement avant que la décision de nationaliser ou d'exproprier ait été annoncée ou rendue publique, et sera déterminé conformément aux principes d'évaluation objectifs commercialement acceptés.

Le dédommagement comprendra, le cas échéant, les intérêts de retard dès calculés à partir du jour de la notification ou de la publication de la décision prononçant l'expropriation ou nationalisation, et payés dans la même devise que l'investissement concerné.

La présente lettre et votre réponse constitueront une partie intégrante de l'Accord précité.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Diplomatico  
Legislative  
Copia autorizzata

L. De Michel

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DEL REGNO DEL MAROCCO

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Suo lettera in data odierna del seguente tenore:

"Con riferimento all'articolo 5 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco relativo alla reciproca protezione e protezione degli investimenti, firmato in data odierna, ho l'onore di informarla che il Governo italiano intende il riferimento al risarcimento giusto, pronto ed adeguato come segue:

Il risarcimento sarà calcolato sulla base del valore effettivo dell'investimento immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e sarà determinato in conformità a principi obiettivi di valutazione commercialmente accettati.

Il risarcimento includerà, eventualmente, gli interessi di onore dovuti, calcolati a decorrere dal giorno della notifica o della pubblicazione della decisione che abbia pronunciato l'esproprio o la nazionalizzazione e pagati nella stessa valuta dell'investimento interessato.

In presente lettera e la vostra risposta costituiranno parte integrante dell'Accordo sopracitato.

Le sarei grato di voler cortesemente confermarvi l'accordo del Suo Governo su quanto sopra".

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio Governo su quanto sopra.

Voglio gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Firmato:  
Abdelkettif FILALI

Controfirmato da:  
Gianni DE NICOLIS

Jac. De Michelis

